



**REPUBBLICA ITALIANA**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per la Campania**

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Emanuele Scatola	Referendario (relatore)
Ilaria Cirillo	Referendario
Stefania Calcari	Referendario
Rosita Liuzzo	Referendario
Tommaso Martino	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio telematica del 3 marzo 2022 ha pronunciato la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "*funzionamento dei gruppi consiliari*";

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Visti i Decreti Presidenziali n. 28/2021 e n. 34/2021, con i quali il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il rendiconto del Gruppo consiliare "Misto" - del Consiglio regionale della Campania, relativo all'esercizio finanziario 2021 - XI Legislatura e gli atti ed i documenti ad esso allegati, trasmessi in data 3 febbraio 2022 a questa Sezione e acquisiti al prot. SC CAM n. 0000814 del 3 febbraio 2022;

Visto il Decreto n. 341/2021 (pubblicato nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 3 del 5/01/2022), emanato d'urgenza il 31 dicembre 2021, con il quale il Presidente della Corte dei conti ha disposto la proroga, fino al 31 marzo 2022, delle *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero"*;

Vista l'istanza del 25 febbraio 2022, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento del presente affare all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 12/2022 con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 3 marzo 2022, da tenere mediante collegamento da remoto;

Uditi, nella camera di consiglio telematica del 3 marzo 2022, i magistrati relatori, dott. Emanuele Scatola e dott. Tommaso Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO E DIRITTO**

## **1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale.**

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, *"le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali"*.

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *"contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9"*. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

## **2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.**

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione.

Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *"l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio"*.

In questo quadro si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *"pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione"*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

### **3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.**

È in questo quadro che si inseriscono le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite

da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2021, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo dei giudici contabili su tale atto deve svolgersi entro un termine perentorio, trascorso il quale il sindacato di regolarità non è più esercitabile.

Segnatamente, la Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita pronuncia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

Trascorso tale termine, la Sezione non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti, in sede di tale controllo, esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 *cons. in diritto*).

Il giudizio della Sezione di controllo è un giudizio "dicotomico" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), che porta ad esiti che sono determinati direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Come è stato evidenziato *"la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale"* (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo *de quo* "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (ex multis, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016).

Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "non assume natura meramente formalistica - come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza [*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"*, mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (art. 1, DPCM)]; 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica

assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"* (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

#### ***4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento.***

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo"*.

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei Gruppi Consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata *"Funzionamento dei gruppi consiliari"*).

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, *"a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

*a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale*

ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari”.

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - “in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012” (che detta disposizioni per la “riduzione dei costi della politica nelle regioni”) - l’art. 3 della legge in esame prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell’attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell’ultima rilevazione annuale dell’Istat della popolazione residente”.

#### **4.1. La ripartizione delle risorse inerenti alla XI legislatura, anno 2021.**

Muovendo dai criteri divisati dalla suddetta normativa regionale, con riferimento alla XI legislatura, anno 2021, le risorse per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale campano sono state ripartite, tra i Gruppi stessi, secondo quanto indicato nella sottostante tabella riassuntiva.

<b>CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI</b>	
<b>GRUPPO CONSILIARE</b>	<b>ANNO 2021 - XI LEGISLATURA</b>
<b>PARTITO DEMOCRATICO</b>	<b>95.114,52 €</b>
<b>DE LUCA PRESIDENTE</b>	<b>63.409,68 €</b>
<b>FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE</b>	<b>31.704,84 €</b>
<b>MOVIMENTO 5 STELLE</b>	<b>73.977,96 €</b>
<b>CAMPANIA LIBERA - NOI CAMPANI- PSI</b>	<b>51.279,84 €</b>
<b>ITALIA VIVA</b>	<b>42.273,12 €</b>
<b>LEGA CAMPANIA</b>	<b>31.704,84 €</b>
<b>PIU' EUROPA - LIBERALDEMOCRATICI M. - EUROPA VERDE</b>	<b>42.273,12 €</b>
<b>FRATELLI D'ITALIA</b>	<b>42.273,12 €</b>
<b>GRUPPO MISTO</b>	<b>63.409,68 €</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>537.420,72 €</b>



## **5. Rendiconto del "Gruppo Misto".**

Ciò premesso, occorre procedere all'esame del rendiconto del "Gruppo Misto". In data 3 febbraio 2022, infatti, è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2021 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Misto" - nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, e la relativa documentazione. Il Rendiconto del Gruppo "Misto" - XI Legislatura risulta sottoscritto dal Presidente del Gruppo *de quo* che, ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del DPCM del 21/12/2012, ne attesta veridicità e correttezza; esso risulta, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella seguente sezione: "Amministrazione Trasparente. Organizzazione. Rendiconti gruppi consiliari regionali. Rendiconti Gruppi Consiliari. Rendiconti XI Legislatura - Anno 2021". Nel rendiconto inviato si evidenziano:

- l'annotazione nel libro inventario di beni mobili, in prevalenza informatici, per un valore complessivo pari € 2.006,23

L'inesistenza di beni ammortizzabili;

- la effettuazione di spese per complessivi € 4.850,89 di cui € 2.333,33 aventi ad oggetto spese di consulenza studi e incarichi, € 93,96 per spese di cancelleria e di stampati, € 2.353,80 per spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio e € 69,80 per spese bancarie sulla base del seguente prospetto.

### **Situazione finanziaria evidenziata nel rendiconto esercizio 2021 - XI legislatura redatto secondo lo schema approvato con DPCM 21/12/2012**

<b>Entrate disponibili nell'esercizio</b>	
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 63.409,68
2) Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3) Altre entrate (interessi attivi su C/C)	0,00
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 11.549,85
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 74.959,53</b>
<b>Uscite pagate nell'esercizio</b>	
1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00

4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6) Spese consulenze, studi e incarichi	<b>€ 2.333,33</b>
7) Spese postali e telegrafiche	0,00
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9) Spese di cancelleria e stampati	<b>€ 93,96</b>
10) Spese per duplicazione e stampa	0,00
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	0,00
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	<b>€ 2.353,80</b>
15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16) Altre spese (spesa tenuta C/C)	€ 69,68
<b>Totale uscite</b>	<b>€ 4.850,89</b>

**QUADRO RAPPRESENTATIVO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020**

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 78.672,43
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
Entrate riscosse nell'esercizio	€ 16.031,88
Uscite pagate nell'esercizio	€ 204,40
Fondi di cassa finale per spese di funzionamento	<b>€ 94.499,91</b>
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

I Fondi trasferiti per spese di funzionamento sono la risultante della quota mensile spettante al Gruppo, come calcolata in base all'ultimo censimento Istat, moltiplicata per il numero dei consiglieri. Nel modello di rendiconto, alla voce n. 1 "Fondi trasferiti per spese di funzionamento" della sezione "Entrate disponibili nell'esercizio" è stato indicato l'importo di € 63.409,68 corrispondente alla somma trasferita dall'amministrazione del Consiglio regionale nel periodo gennaio - settembre 2021 mediante n. 7 determine sotto specificate.

A tale somma va aggiunta la somma di € 11.549,85, specificata alla voce 4 "Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento" trasferita con la determina n. 936/2021 riferita al periodo 27 ottobre 2020 al 21 dicembre 2020

ma accreditato con bonifico solo in data 10 settembre 2021 a seguito dell'apertura del conto corrente avvenuta in data 27 luglio 2021. Per tale ragione nella documentazione allegata al precedente rendiconto 2020 del Gruppo Misto, non gravato da osservazione della Sezione di controllo, tali somme non sono state indicate.

Pertanto, complessivamente le entrate disponibili nell'esercizio 2021 per il Gruppo Misto ammontano a € 74.959,53.

Sono state trasmesse complessivamente n. 8 determine del Consiglio Regionale della Campania di liquidazione del contributo erogato per spese di funzionamento al medesimo Gruppo.

Atto	Mese di riferimento	importo
Det. 936/2021	Dal 27/10/2020 al 21/12/2020	€ 11.549,85
Det. 934/2021	Luglio 2021	€ 5.423,58
Det. 935/2021	dal 01/01/2021 al 30/06/2021	€ 32.541,48
Det. 961/2021	Agosto 2021	€ 5.423,58
Det. 1015/2021	Settembre 2021	€ 5.423,58
Det. 1173/2020	Ottobre 2021	€ 4.865,82
Det. 1264/2021	Novembre 2021	€ 4.865,82
Det. 1351/2021	Dicembre 2021	€ 4.865,82
Totale entrate		€ 74.959,53

Come è stato detto, l'entità del fondo di funzionamento delle spese del Gruppo, erogato dal Consiglio regionale, dipende dalla composizione in termini numerici del Gruppo consiliare e dalla popolazione residente in Campania.

In particolare, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (*"Funzionamento dei gruppi consiliari"*) - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante *"Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213"* - prevede: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2021 risulta pari a 5.679.759 individui.

Pertanto, la quota annua spettante a ciascun consigliere del gruppo è stata così calcolata: € 5.000+(0,05x5.679.759/51consiglieri) = € 10.568,21.

Dividendo per 12 mensilità, ne deriva una quota mensile per consigliere pari a € 880,68. Il Gruppo Misto, nell'esercizio 2021, è risultato composto da 6 consiglieri. Pertanto, il contributo mensile è pari a € 5.284,08.

Secondo quanto affermato nella determina di liquidazione n. 1173 del 12 novembre 2021 (riferita al mese di ottobre 2021), a seguito di verifiche effettuate dagli Uffici del Consiglio regionale sui dati ISTAT, è emerso che l'Istituto Nazionale di Statistica *"ha rettificato il dato della popolazione della Regione Campania residente al 1° gennaio 2021, portandolo a 5.679.759, in leggera diminuzione rispetto a quello precedentemente indicato ed utilizzato per il conteggio del budget fino al mese di settembre 2021"* (nelle precedenti determine, infatti, il dato della popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2021, preso in considerazione ai fini della liquidazione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari, era pari a 5.964.148).

Poiché i versamenti effettuati fino al mese di settembre 2021 sono stati calcolati con riferimento a quest'ultimo dato, leggermente superiore al dato poi rettificato, a partire dalla suddetta determina n. 1173 del 12/11/2021 (riferita al mese di ottobre 2021), si è proceduto *"al recupero della differenza versata ai Gruppi nei primi nove mesi"* del 2021. Tale recupero è proseguito anche nei mesi di novembre e dicembre 2021.

Ciò premesso, l'esame condotto dai Magistrati istruttori sul rendiconto in esame e sulla relativa documentazione giustificativa delle spese ha evidenziato che lo stesso risulta essere coerente, sia riguardo ai procedimenti di autorizzazione e di liquidazione delle spese, sia riguardo alla conformità delle spese effettuate ai fini istituzionali del Gruppo, alle linee guida adottate con DPCM 21/12/2012.

Per tali motivi, non è emersa l'esigenza di chiarimenti in ordine alla conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia ovvero la necessità di acquisire elementi informativi ulteriori rispetto a quelli desumibili dalla documentazione stessa.

Con particolare riferimento ai due incarichi professionali di consulenza conferiti a giornalisti professionisti (per un totale complessivo di € 2.333,33), dalla documentazione prodotta risulta che i contratti stipulati tengono conto della previsione dell'art. 1, comma 4 lett. d), del citato D.P.C.M. e dell'art. 3, comma 1 lett. d), del disciplinare del Gruppo (spese per la promozione istituzionale dell'attività del Gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo).

Nei contratti si è dato atto che, nell'ambito del personale già a disposizione del

Gruppo, nonché di quello contrattualizzato con altro incarico, non sussisteva personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non era sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta.

I soggetti sottoscrittori del contratto hanno accettato il codice di comportamento del Consiglio Regionale della Campania ed hanno dichiarato di non essere in situazione di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e di non avere alcun rapporto di parentela/affinità con i Consiglieri regionali della Campania attualmente in carica. Al termine della prestazione professionale e prima della liquidazione dei compensi, i professionisti hanno presentato analitico *report* dell'attività svolta.

Le spese di acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio (che sono state pari complessivamente ad € 2.353,80) risultano conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 lett. h) del citato D.P.C.M. e dall'art. 3, comma 1 lett. g) del disciplinare del Gruppo e le relative procedure di evidenza pubblica adottate sono risultate in linea con la previsione del comma 3 lett. c) dell'articolo aggiuntivo del "*Disciplinare per la gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio regionale e la tenuta della contabilità*", approvato in data 18 ottobre 2021.

## **6. Conclusioni.**

Il rendiconto risulta redatto in modo corretto e conforme alle linee guida adottate con il suddetto DPCM e, quindi, all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n.174/2012.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il Collegio ritiene che non sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2021 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "*Misto*".

## **PQM**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- accerta la regolarità del rendiconto 2021- XI Legislatura del "*Gruppo Misto*";
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio telematica del giorno 3 marzo 2022.

I Magistrati relatori  
Emanuele Scatola

Il Presidente  
Massimo Gagliardi

Tommaso Martino

Depositata in Segreteria il  
Il Direttore della Segreteria  
(dott. Giuseppe Imposimato)